

ISPETTORATO DEI CAPPELLANI DELLE CARCERI - MINISTERO DI G. E G.

STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE DEI CAPPELLANI DEGLI ISTITUTI DI PP. PER ADULTI E PER MINORI E DELLE SCUOLE PER AGENTI DI CUSTODIA

- 1) Il Consiglio pastorale *ad instar* dei Cappellani degli Istituti di prevenzione e pena per adulti e per minori e delle Scuole degli Agenti di Custodia ha il compito di aiutare l'Ispettore nella Pastorale rivolta ai propri assistiti, a norma dei Decreti conciliari "Christus Dominus" (n. 27) e "Presbyterorum Ordinis" (n. 7) nonché del *Motu proprio* "Ecclesiae Sanctae" (n. 16) del 6 agosto 1966.
- 2) Il Consiglio pastorale, il cui voto è consultivo, è interpellato sui problemi concernenti l'attuazione delle direttive e dei provvedimenti più importanti riguardanti l'applicazione e le linee fondamentali della pastorale carceraria.
- 3) Il consiglio pastorale è composto da 19 Cappellani eletti a norma del seguente art. 4, da membri (sacerdoti e laici) nominati dall'Ispettore in ragione di un terzo dei precedenti e dai Cappellani dell'Ispettorato.
- 4) I Cappellani degli Istituti di prevenzione e pena per adulti e per minori nonché quelli delle Scuole per Agenti di Custodia, raggruppati secondo le Regioni d'Italia, costituite in base all'art. 131 della Costituzione, eleggeranno a scrutinio segreto per ogni regione un loro rappresentante, tranne la Valle di Aosta, che ha un unico rappresentante con il Piemonte.
- 5) In caso di vacanza di un posto dei Cappellani eletti a norma dell'art. 4 succede nella carica quel Cappellano che nelle elezioni era al secondo posto dei voti riportati.
- 6) L'Ispettore presiede il Consiglio pastorale e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, che dirige personalmente o per mezzo di un suo delegato.
- 7) Per lo studio dei problemi inerenti ai vari settori potranno essere costituite particolari commissioni anche con la inclusione di esperti.
- 8) Il segretario del Consiglio sarà scelto dall'Ispettore tra i Cappellani dell'Ispettorato.
- 9) Il Consiglio si riunirà di regola due volte l'anno e ogni volta che lo richiederanno motivi particolari a giudizio dell'Ispettore o la maggioranza dei membri.
- 10) L'attività e le decisioni del Consiglio saranno periodicamente comunicate ai Cappellani.
- 11) I membri del Consiglio pastorale durano in carica 5 anni e possono essere rieletti o riconfermati.
- 12) Ogni prestazione dei componenti il Consiglio pastorale è gratuita.

Roma, maggio 1976